

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 194/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 559 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. CARMELO LAGANÀ e della Società A.S.D. ROBUR, avente ad oggetto la seguente condotta:

Carmelo LAGANÀ, Presidente della Società A.S.D. ROBUR, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 *bis* comma 1, del C.G.S., per aver al termine della gara Robur/Taormina, campionato Juniores Provinciali, impedito l'accesso al recinto di gioco al Presidente della sezione AIA di Messina, Sig. Massimiliano Lo Giudice, proferendo al suo indirizzo frasi ingiuriose e scurrili;

A.S.D. ROBUR, per responsabilità diretta in quanto Società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Carmelo LAGANÀ in proprio e nell'interesse della Società A.S.D. ROBUR in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Carmelo LAGANÀ e di €400,00 di ammenda per la Società A.S.D. ROBUR;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio